

# COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

(Prov. di Cremona)

## Originale

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 9 del 28/01/2021

**OGGETTO:** Autorizzazione al dipendente dott. Alfredo ZANARA per l'esercizio di ulteriore attività lavorativa presso il Comune di San Daniele Po ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 311 del 30.12.2004 per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021.

L'anno **duemilaventuno**, addì **Ventotto** del mese di **Gennaio** alle ore **10,00** nella sala della adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

MONFREDINI Francesco	Sindaco	SI
TADI Pierluigi	Assessore	SI
BETTONI Simona Iside	Assessore	SI
PRESENTI: 3		ASSENTI:0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Generale Sig. **Dr. Pietro Fernando Puzzi**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Monfredini Francesco** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**\*Seduta svolta in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del DL n. 18 del 17/04/2020**

G.C. n. 28/01/2021

OGGETTO: Autorizzazione al dipendente dott. Alfredo ZANARA per l'esercizio di ulteriore attività lavorativa presso il Comune di San Daniele Po ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 311 del 30.12.2004 per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

PREMESSO che con nota del 30 Dicembre 2020 prot. n. 4388/3.2, assunta al protocollo dell'Ente in data 30 Dicembre 2020 n. 2406, il Comune di San Daniele Po ha richiesto il nulla osta, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, affinché il dipendente dott. Alfredo ZANARA, in servizio presso questo Ente, con il profilo professionale di Istruttore direttivo finanziario – categoria D – posizione economica D5, possa svolgere la propria attività lavorativa al di fuori del normale orario di lavoro presso il Comune richiedente per un monte ore settimanale complessivo pari a n. 12 (dodici), per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 557, della legge n. 311 del 30.12.2004 che dispone "I comuni con popolazione inferiori ai 5.000 abitanti, (...) posso servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";

DATO ATTO che la disciplina sopra citata è da considerarsi speciale, ponendosi la stessa in deroga al principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego di cui all'art. 56, comma I del d.lgs. 165/2005 espresso nell'adunanza del 25.02.2005 e dalla Circolare n. 2/2005 del 21.10.2005 emanata dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie;

VISTO, altresì, il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art.1, comma 557 della Legge n. 311/2004;

PRESO ATTO del consenso espresso per le vie brevi dal citato dipendente all'assegnazione temporanea a tempo parziale al Comune di San Daniele Po;

CONSIDERATO che:

- le attività oggetto dell'incarico non sono incompatibili con le attività svolte all'interno dell'Ente e che tali prestazioni non comportano, per propria natura, pregiudizio o ritardo per il Comune di Cappella Cantone;
- in un'ottica di collaborazione tra gli enti è possibile autorizzare l'utilizzo del dipendente interessato a tempo determinato e parziale per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021 al di fuori dell'orario di servizio e compatibilmente con le esigenze interne, per un monte ore settimanale complessivo pari a n. 12 (dodici) ore;

VISTO il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi – parte I;

RAVVISATO che l'autorizzazione di cui trattasi è conforme alla circolare del Ministero dell'Interno del 21 ottobre 2005, n. 2 e del parere del Consiglio di Stato richiamati nella predetta circolare;

VISTA la bozza di convenzione che si compone di n. 8 articoli e che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005);

VISTA la Legge Regionale n. 4/2003;

VISTO il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 Gennaio 2021 che ha previsto il rinvio alla data 31 Marzo 2021 l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. di prendere atto della richiesta avanzata dal Comune di San Daniele Po con nota del 30 Dicembre 2020 prot. n. 4388/3.2, assunta al protocollo del Comune in data 30 Dicembre 2020 prot. n. 2406;

2. di accogliere, per le motivazioni in premessa esposte, la menzionata richiesta formulata dal predetto Ente in ordine all'utilizzo part-time, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311 del 30.12.2004, del dipendente dott. Alfredo ZANARA, in servizio presso questo Ente con il profilo professionale di Istruttore direttivo finanziario – categoria D, posizione economica D5, affinché possa svolgere la propria attività lavorativa al di fuori del normale orario di lavoro presso l'Ente per un monte ore settimanale complessivo pari a n. 12 (dodici);

3. di autorizzare, ai sensi della citata normativa, l'assegnazione a tempo determinato e parziale, per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021, per un monte ore settimanale complessivo pari a n. 12 (dodici), del dipendente dott. Alfredo ZANARA alle condizioni di cui alla allegata Convenzione composta da n. 8 articoli, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di dare atto che il trattamento giuridico ed economico disciplinato e previsto dalle norme dello Stato, della Regione, del vigente CCNL e dei propri regolamenti richiamabili in applicazione sono a carico del Comune di San Daniele Po che erogherà direttamente al dipendente gli emolumenti spettanti;

5. di trasmettere il presente atto al Comune di San Daniele Po;

• di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

Allegato alla delibera G.C. n. 9  
Del 28/01/2020

**ACCORDO DISCIPLINANTE L'ESERCIZIO DELL'ULTERIORE ATTIVITA'  
LAVORATIVA DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI CAPPELLA CANTONE  
DOTT. ALFREDO ZANARA PRESSO IL COMUNE DI SAN DANIELE PO**

TRA

Il Comune di Cappella Cantone, rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Monfredini Francesco

e

Il Comune di San Daniele Po, rappresentato dal Sindaco pro tempore dott. Davide Persico

**PREMESSO:**

– che l'art. 1, comma 557 della legge 30-12-2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), prevede che i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza;

– che, stante la specialità ed il carattere derogatorio della norma di cui sopra, è intervenuto apposito parere del Ministero dell'Interno (prot. n. 15700 del 25 aprile 2005) e del Consiglio di Stato (n. 2141 del 25 maggio 2005 e n. 1213/14 dell'11 dicembre 2013), con i quali si evidenzia la necessità che gli enti interessati si accordino per definire tempi e modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro concorrenti in capo ad un medesimo pubblico dipendente;

– che il Comune di San Daniele Po ha richiesto, con nota n. 4388 del 30/12/2020 di potersi avvalere, per un massimo di n. 12 ore lavorative settimanali, ai sensi ed in virtù della sopra indicata legge n. 311/2004, dell'attività lavorativa del dott. Alfredo ZANARA, dipendente a tempo pieno e indeterminato – categoria D – posizione economica D 5, del Comune di Cappella Cantone;

Ciò premesso e considerato;

TRA

- Il Comune di Cappella Cantone, legalmente rappresentato dal sindaco pro-tempore, sig. Francesco MONFREDINI;
- Il Comune di San Daniele Po, legalmente rappresentato dal sindaco pro-tempore, dott. Davide PERSICO;

Si conviene e stipula quanto segue:

ART.1 – Il Comune di Cappella Cantone autorizza il proprio dipendente a tempo pieno e indeterminato, dott. Alfredo ZANARA, categoria professionale "D", Posizione economica "D5", Istruttore direttivo finanziario, a svolgere la propria attività presso il Comune di San Daniele Po, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, per il periodo decorrente dal 01/01/2021 fino al 31/12/2021, salvo proroghe concordate tra le Parti, per un tempo di

lavoro per un massimo di n. 12 (dodici) ore settimanali, oltre alle 36 ore settimanali di orario d'obbligo svolto presso il Comune di appartenenza di Cappella Cantone.

ART. 2 – La titolarità del rapporto di dipendenza organica e di lavoro è conservata in capo al Comune di Cappella Cantone a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio del dipendente autorizzato (assenze per malattia, permessi, congedi aspettative, etc.)

ART. 3 – La convenzione potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso formalmente espresso da entrambi i Comuni, per recesso unilaterale di un solo Ente, ovvero, per volontà manifestata dal dipendente interessato. La cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di recesso.

ART. 4 – Il servizio oggetto della presente convenzione dovrà svolgersi, con contenuto professionale ascrivibile alla categoria e profilo di appartenenza, presso il Comune di San Daniele Po e in relazione alle esigenze organizzative dello stesso, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con il Comune di Cappella Cantone, che continuerà a svolgersi a tempo pieno e indeterminato. L'articolazione dell'orario di lavoro presso il Comune di San Daniele Po verrà stabilito dal dipendente autorizzato direttamente con il Comune utilizzatore e saranno accertate mediante sistema di rilevazione automatica delle presenze in servizio. Ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 l'attività lavorativa del dipendente, dott. Alfredo ZANARA, oltre l'orario settimanale d'obbligo, avverrà alle seguenti condizioni:

- Nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata media dell'orario di lavoro non deve superare le quarantotto ore settimanali, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D. Lgs 66/2003, comprese le eventuali ore di lavoro straordinario;
- La prestazione lavorativa resa dal dipendente a favore del Comune di San Daniele Po dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
- Le ferie dovranno essere fruito negli stessi periodi, essendo precluso al Comune di San Daniele Po di fruire delle prestazioni lavorative del dipendente quando lo stesso goda delle ferie concesse dal Comune di Cappella Cantone.

ART. 5 – Per l'espletamento dell'incarico per un massimo di n. 12 ore settimanali sarà corrisposta al dipendente la retribuzione spettante prevista per la categoria "D", posizione economica D5, del Comune di appartenenza. Il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le imposte di legge per l'attività lavorativa resa a favore del Comune di San Daniele Po, saranno corrisposti al dipendente mensilmente e versati direttamente da quest'ultimo Comune in base alle ore effettivamente svolte. Al dipendente verrà altresì corrisposto il rimborso delle spese di viaggio calcolate nella misura di 1/5 del costo della benzina verde per km percorso dalla sede di appartenenza al Comune di San Daniele Po nei giorni pattuiti.

ART. 6 – Le Parti convengono che tutte le informazioni, procedimenti, dati tecnici di cui il dipendente autorizzato verrà a conoscenza nello svolgimento della prestazione lavorativa oggetto della presente convenzione sono da considerarsi riservati e, pertanto, non divulgati; in tal senso il dipendente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di informazioni e dati. Le Parti, altresì, dichiarano che i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e di tutela della privacy.

ART. 7 – Le Parti, danno atto dell'insussistenza di cause ostative e/o di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, né situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali, nei confronti del dipendente autorizzato, il quale espressamente conferma, controfirmando la presente convenzione.

ART. 8 – Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale degli EE.LL.. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO DI CAPPELLA CANTONE

(Sig. Francesco MONFREDINI)

---

IL SINDACO DI SAN DANIELE PO

(Dott. Davide PERSICO)

---

# COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

## Provincia di Cremona

Allegato alla delibera  
G.C. n.9 del 28/01/2021  
Il Segretario Comunale  
*Dr. Pietro Fernando Puzzi*

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per

**OGGETTO: Autorizzazione al dipendente dott. Alfredo ZANARA per l'esercizio di ulteriore attività lavorativa presso il Comune di San Daniele Po ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 311 del 30.12.2004 per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021.**

---

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Segretario Comunale  
*Dr. Pietro Fernando Puzzi*

Cappella Cantone, lì 28/01/2021

---

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Responsabile del Servizio  
*Dr. Alfredo Zanara*

Cappella Cantone, lì 28/01/2021

---

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO PRESIDENTE  
*Francesco Monfredini*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Dr. Pietro Fernando Puzzi*

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione:

- Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.

Cappella Cantone, 11/02/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE  
*Dr. Pietro Fernando Puzzi*

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

*(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)*

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,

certifica

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Cappella Cantone, 28/01/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE  
*Dr. Pietro Fernando Puzzi*

---